



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Gli insegnamenti del Diritto Canonico ed Ecclesiastico nell'Università di Napoli: la storia¹

FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER

1. *L'assidua attenzione dell'Ateneo napoletano all'insegnamento delle discipline*

A centocinquant'anni dall'Unità d'Italia è doveroso e corretto segnalare, innanzitutto, che gli insegnamenti del diritto ecclesiastico e del diritto canonico hanno sempre trovato grande attenzione nella Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, oggi titolata Federico II. Questo dato trova conferma sia nella priorità cronologica dell'istituzione della cattedra di diritto ecclesiastico¹, sia nella perdurante preoccupazione di provvedere tempestivamente alla istituzione e alla copertura delle cattedre con autorevoli docenti, sostenuta dalla risposta di generazioni di discenti in gran parte attenti e sensibili, e sempre più interessati alle problematiche in oggetto.

Prima in Italia, infatti, la Facoltà giuridica partenopea delibera di ricoprire

¹ Note elaborate per il Convegno "Gli insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquant'anni dall'Unità", Padova, 27 -29 ottobre 2011.

RENATO BACCARI, *Priorità e continuità dell'insegnamento del diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica di Napoli*, in *Studi in memoria di M. Petroncelli*, Jovene, Napoli, 1989, vol. 1°, p. 3 s. In relazione alla tempestiva istituzione della disciplina e al sollecito bando della cattedra GAETANO CATALANO, *L'apporto di Francesco Scaduto al "nuovo" diritto ecclesiastico*, in *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico. Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 3, Jovene, Napoli, 1994, p. 117, specifica che, consapevole delle qualità di Scaduto, "La Facoltà giuridica e letteraria partenopea s'indusse, infatti, a chiedere (all'allora ministro on. Coppino) che le fosse concesso di bandire un concorso per la copertura della cattedra di diritto ecclesiastico, in deroga alle direttive impartite un decennio prima dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: direttive che (in parte recepite dal regolamento contenuto nel r.d. 8 ottobre 1876 n. 3434) prevedevano non soltanto la soppressione delle cattedre di diritto canonico (o ecclesiastico), mano a mano che fossero risultate vacanti, ma addirittura lo smembramento della disciplina, assegnando l'insegnamento del diritto della Chiesa alle cattedre di storia del diritto (di cui era prevista l'obbligatoria istituzione in ogni facoltà) e distribuendo per contro lo studio della legislazione in materia ecclesiastica (o, come allora dicevasi della "polizia ecclesiastica") o del "diritto pubblico ecclesiastico" agli insegnamenti di diritto costituzionale, amministrativo e civile". Le affermazioni di Gaetano Catalano, che è stato attento studioso dell'ecclesiasticista Scaduto, fanno però riferimento ai successi riscossi dal discorso svolto da Scaduto nell'Università di Palermo, nel 1884, mentre Baccari parla di delibera della Facoltà del 1883: un divario di date che, almeno per ora, non è stato possibile verificare.

con un titolare di cattedra in seguito a concorso l'insegnamento del Diritto ecclesiastico, ponendo fine ai corsi di *jus publicum ecclesiasticum* svolti da don Carlo Cucca, con ambiziose mire ma con modesto seguito, in ragione dell'intervenuta soppressione delle Facoltà di teologia, dell'anticlericalismo dilagante e di personali difficoltà del docente.

La lungimirante determinazione della Facoltà porta nell'Ateneo napoletano, nel 1886, il vincitore di concorso Francesco Scaduto, che la dottrina unanime riconoscerà, unitamente a Francesco Ruffini, fondatore del nuovo diritto ecclesiastico².

In seguito alla chiamata alla sede universitaria romana di Scaduto, nel 1911, la cattedra è affidata al suo allievo Domenico Schiappoli, già impegnato nella stessa Facoltà, dal 1895, con un corso libero di diritto ecclesiastico e di esegesi delle fonti del diritto canonico³: uno studioso attento, che condivide l'evoluzione impressa alla disciplina e ha prodotto apprezzate pubblicazioni.

Schiappoli lascia l'insegnamento per limiti di età nel 1940 e gli succede Vincenzo Del Giudice, anch'egli allievo di Scaduto, che ha svolto 16 anni di insegnamento presso l'Università cattolica di Milano: uno studioso autorevole, profondo conoscitore del diritto ecclesiastico e del diritto canonico, al quale in particolare rivolge sensibile attenzione. Ed è, quest'ultima, materia giuridica che, da oltre un ventennio, ha ricevuto e continua a suscitare nuovo crescente interesse, a livello di ricerca e di didattica, perché il suo secolare sviluppo legislativo è approdato nel 1917 a una codificazione di carattere universale per la chiesa cattolica latina, e per il tenore dei Patti del Laterano che, se con il Trattato hanno composto la "questione romana", con il Concordato molto invitano a riflettere e a praticare in ordine ai necessari raccordi tra l'ordinamento dello Stato e il diritto della Chiesa.

Del Giudice insegna a Napoli solo per un triennio, travagliato in ragione delle vicende belliche, poi viene chiamato a Roma a coprire la prima cattedra di diritto canonico di una Università statale. La sua breve presenza, comunque, determina una incisiva svolta nell'insegnamento delle discipline. Il diritto canonico viene ora decisamente considerato nella sua autonomia, come scienza "separata" dal diritto ecclesiastico: una materia della quale si è previsto l'insegnamento con il R.D. 1936/882, il cui studio, al di là delle più recenti sollecitazioni, ha solide basi giuridiche e può vantare una plurisecolare

² V. GAETANO CATALANO, *Il contributo di Francesco Scaduto alla nascita e allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, I, p. 845 s.

³ V. RENATO BACCARI, *Priorità cit.*, p. 6, e MARIO PETRONCELLI, *Domenico Schiappoli*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1945, p. 209.

tradizione didattica e scientifica⁴. Le due discipline, nonostante la difficoltà dei tempi, con la didattica di Del Giudice tendono ad acquistare nuove dimensioni e stabilità⁵. Giova la capacità del Maestro di coagulare l'attenzione con una attenta e perenne riflessione tra le istanze di sintesi teorica e l'analisi dell'esperienza dei casi giuridici pratici⁶.

A giugno 1943, con l'Italia che si appresta a essere "divisa" (le "forze alleate" interverranno in Sicilia il 3 agosto e a Napoli il 1° ottobre dello stesso anno, influenzando, inevitabilmente, l'ordinario svolgimento della vita della società civile), la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli avvia la procedura per coprire la cattedra di diritto ecclesiastico che Del Giudice lascia, ma le circostanze impediscono di provvedere alla chiamata di un nuovo titolare sino al 1944. L'insegnamento, per il periodo di vacanza, viene affidato a Giuseppe Buonocore, libero docente della materia, che non aveva in precedenza potuto insegnare perché antifascista.

Al bando della cattedra del 1943 segue una tempestiva domanda di Mario Petroncelli, allievo di Del Giudice e titolare di diritto ecclesiastico nell'Università di Catania, dove è stato anche Preside della Facoltà di giurisprudenza e si accinge a espletare il mandato di Rettore, sia pure per breve tempo⁷. L'istanza, che nel corso di un travagliato viaggio svolto alla conclusione della sessione estiva degli esami a Catania è stata di persona comunicata al Maestro Del Giudice e ad alcuni colleghi ecclesiasticisti che risiedono a Roma, viene presentata a Napoli il 5 luglio 1943, e trova immediata disponibilità nell'Ateneo napoletano, ferma in ogni caso l'attesa di poter svolgere un Consiglio di Facoltà capace di esprimere un largo consenso. Forte è il senso di responsabilità dei futuri colleghi partenopei, capace di coinvolgere e, talora, stupire anche i responsabili degli uffici culturali delle forze alleate stanziate in Sicilia che devono provvedere all'adozione delle certificazioni necessarie al trasferimento.

⁴ La fondazione dell'Ateneo napoletano voluta dall'imperatore Federico II, nel 1224, ha come prime articolazioni gli insegnamenti del diritto comune e del diritto canonico.

⁵ V. VINCENZO DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, Firenze, 1936.

⁶ V. i necrologi relativi a Vincenzo Del Giudice di Pietro Gismondi e Mario Petroncelli, in *Il diritto ecclesiastico*, 1971, I, p. 535 s., e p. 539 s.

⁷ La stessa nomina a Rettore, firmata il 26 ottobre 1943 dal Brigadier General USA FRANK J. McSHERRY del Governo militare alleato specifica la limitazione a un anno. L'elezione è stata una testimonianza di fiducia da parte dei colleghi, condivisa dai responsabili delle "forze alleate", perché tutti erano stati informati della richiesta di trasferimento in corso: l'attestazione di una stima che trova conferma nei diari di G.R. Gayre consulente presso l'AMGOT e direttore della Commissione per l'educazione (v. *Italy in transition.*, G.R. Gaire Estratti del diario privato, Faber and Faber Limited, London).

La chiamata di Mario Petroncelli alla cattedra di diritto ecclesiastico, deliberata dal Consiglio di Facoltà il 18 febbraio 1944, unitamente all'assegnazione della cattedra di Storia del diritto romano a Mario Lauria, viene comunicata con lettera della stessa data dal Preside della Facoltà Vincenzo Arangio Ruiz al Colonnello Gayre responsabile per la pubblica istruzione.

Nel lungo periodo trascorso tra il bando della cattedra e l'intervento della delibera necessaria per la sua formale copertura interviene un consistente scambio epistolare, tra Petroncelli e i docenti della Facoltà napoletana e di altre sedi, che segnala consensi alla persona e notizie circa le difficoltà che caratterizzano in questo periodo lo svolgimento della attività accademiche, non soltanto a Napoli⁸. Unitamente agli accenti di stima personale, si evidenzia nella vicenda (e merita ribadirlo) il prestigio di cui godono le discipline ecclesiasticistiche nel mondo accademico napoletano. Le cattedre non abbondano. La procedura penale è anch'essa in attesa di un bando⁹, ma le ragioni del diritto ecclesiastico e del diritto romano, che gode anch'esso nella Facoltà di tradizione e prestigio, hanno la precedenza. Un certo peso hanno anche le rassicurazioni di Petroncelli di trasferirsi definitivamente a Napoli (quindi, di garantire stabilità didattica) e la sua pregressa esperienza di gestione delle vicende accademiche. E tutto questo, in uno con il responsabile impegno da parte della Presidenza consente di conseguire, per quanto lo permettono i tempi, il perfezionamento della copertura della cattedra di diritto ecclesiastico.

L'attività didattica di Petroncelli a Napoli si protrae sino al 1978; la permanenza nell'Ateneo, secondo le leggi allora vigenti, per un ulteriore triennio. In questi anni intervengono più riforme, il clima universitario è rinnovato

⁸ Come già ho avuto modo di segnalare (v. FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *La sollecitudine per la 'rivista' nel 1942*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1990, I, p. 265), in siffatte contingenze la comunicazione "via posta" si dispone quale mezzo di contatto privilegiato e, nel caso di specie, assicura una larga condivisione delle aspettative di Petroncelli per la cattedra napoletana, da parte di più colleghi della disciplina e di autorevoli docenti di altre discipline che già svolgono il loro insegnamento a Napoli. In particolare, nel clima di insicurezza (anche in ordine alla legittimità dei provvedimenti da adottare) che si è determinato (non soltanto nella vita universitaria), costanti sono il sostegno di Arturo Carlo Jemolo e la disponibilità di Pietro Agostino D'Avack, che è disposto a presentare eventualmente anch'egli una domanda, sia pure al solo fine di costituire una "terna" da sottoporre al Ministero competente. Meno disponibile si manifesta solo Pio Fedele, dal momento che non nega, pur senza aver presentato un'istanza, un suo interessamento per la cattedra napoletana. Più silente è Del Giudice che non ritiene corretto adoperarsi per sollecitare o raccomandare qualcuno ai colleghi.

⁹ Questa cattedra potrebbe essere coperta con la chiamata a Napoli da Bari di Giovanni Leone, e in questo senso sembra sussistere un'aspettativa di Biagio Petrocelli che è Rettore dell'Università di Napoli.

e il prestigio del diritto ecclesiastico e del diritto canonico è sempre alto. I corsi sono molto frequentati, numerosissime le tesi di laurea, attenta e aggiornata la cura della biblioteca della Facoltà che ora comincia a vantare la disponibilità di un cospicuo patrimonio librario. Si costituisce l'Istituto di diritto ecclesiastico e canonico e viene creata la Scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico, "unica nelle Università statali, perché l'altra scuola di perfezionamento in diritto canonico esisteva già da molto tempo all'Università cattolica del Sacro Cuore"¹⁰. Si crea un gruppo di giovani studiosi, alcuni dei quali intraprendono la carriera universitaria (A. Vitale, F. Janes Carratù, R. Balbi L. Notaro, R. Pascali), altri conseguono la libera docenza (Elio Mazzacane e Silvestro Landolfi, entrambi magistrati) e altri ancora proseguiranno l'attività di ricerca con i docenti chiamati ad affiancare e, poi, a succedere Petroncelli.

Nel 1967 si rende possibile istituire nella Facoltà una seconda cattedra di diritto ecclesiastico, che viene coperta da Guido Saraceni, autorevole docente presso l'Università di Padova (della quale conserverà sempre un caro ricordo): uno studioso vigile e sensibile, capace di "formare", ma anche esigente, che Petroncelli, pur consapevole di deludere legittime attese di docenti delle Università meridionali, vuole a Napoli in considerazione del tenore delle sue ricerche scientifiche. E anche questo Maestro è molto attento alla qualità degli studi di diritto ecclesiastico e canonico che si sviluppano nell'Ateneo napoletano.

Di seguito, con l'uscita dal ruolo di Petroncelli, Saraceni passa alla prima cattedra di diritto ecclesiastico e alla seconda, nel 1978, viene chiamato Tommaso Mauro che lascia l'insegnamento a Pavia e rimarrà a Napoli sino al 1984. Nel 1980 a Saraceni succede, per un solo anno Cesare Mirabelli.

All'inizio degli anni '80, l'istituzione di una cattedra di diritto canonico porta a Napoli Renato Baccari, che ha con pazienza "atteso" e che affermerà, con la sua acuta ironia, di avere avuto "la soddisfazione di inaugurare l'insegnamento del diritto canonico all'Università di Messina nel 1938 e poi di averlo fatto ripristinare all'Università di Bari" e "l'ambito onore di essere stato il primo professore titolare di diritto canonico all'Università di Napoli".

Nel 1982 si attiva anche l'insegnamento di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa. Nel 1984, sono chiamati a Napoli Antonio Vitale (allievo

¹⁰ V. RENATO BACCARI, *L'insegnamento*, cit., p. 10. La Scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico godrà anche, per diversi anni e a tutti gli effetti di legge, della qualifica di Scuola di specializzazione, unitamente ad altre quattro Scuole costituite presso la Facoltà di Giurisprudenza, finché una improvvida riforma non ne costringerà la soppressione in favore di una, sia pur necessaria, Scuola di specializzazione per le professioni legali.

di Petroncelli e attento studioso delle discipline) e Mario Tedeschi che, forte della sua preparazione e delle sue capacità organizzative, riuscirà a dare un deciso impulso alla didattica (in anni che segnalano una crescita del numero dei discenti) e alla ricerca, anche con la promozione di numerosi incontri e convegni orientati a cogliere e a valorizzare il patrimonio di dottrina e i profili scientifici dei precedenti maestri.

Il resto è storia presente, nella quale merita sottolineare, mentre si ascolta con rammarico che le materie ecclesiasticistiche trovano difficoltà di insegnamento in più Atenei, che la Facoltà di Giurisprudenza (destinata a trasformarsi con l'attuazione della riforma Gelmini) oggi dispone di tre cattedre di Diritto ecclesiastico e di stabili corsi di Diritto canonico, di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, di Diritti confessionali. E le discipline vengono insegnate con profitto anche nella Facoltà di Scienze politiche e nel Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale.

2. Lo studio del diritto ecclesiastico svolto dai docenti dell'Ateneo

Gli autorevoli Maestri che hanno insegnato nella Facoltà partenopea hanno dato un notevole contributo allo studio del diritto ecclesiastico¹¹. Essi sono giunti alle cattedre napoletane quando già avevano raggiunto una consistente maturità scientifica, riconosciuta a concorso e testimoniata da monografie e altri scritti dei quali si danno accurati resoconti nei rispettivi studi in onore o in memoria che gli allievi e i colleghi hanno voluto loro tributare. Su queste consolidate basi, la loro produzione scientifica, anche in ragione della ancor giovane età di alcuni (Scaduto e Petroncelli sono chiamati alla cattedra napoletana a 38 anni) e della significativa permanenza in un ambiente cittadino ricco di stimoli e di tradizioni legali, è intensa e articolata. Più scritti guardano allo sviluppo teorico della disciplina; meditati articoli e note alla giurisprudenza considerano, con tratto da maestri, vicende particolarmente significative; un'ampia produzione manualistica, crea una felice sintesi tra formazione e informazione per generazioni di discenti e operatori del diritto. E, quasi a

¹¹ Con incisività, in una giornata di studio dedicata a Guido Saraceni, Mario Tedeschi afferma che "La cattedra di diritto ecclesiastico conserverà il suo prestigio solo se si pensi che allo Scaduto – che resterà a Napoli per una quindicina d'anni – succederanno Maestri quali Domenico Schiappoli, Vincenzo del Giudice e Mario Petroncelli. Chi volesse ricostruire la storia culturale della disciplina non potrebbe prescindere da questa significativa presenza napoletana che ha sempre dato un costante, notevole contributo". V. MARIO TEDESCHI, *Introduzione ai lavori*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 5, Jovene, Napoli, 1999, p. 175.

naturale dilatazione di questa intensa e poliedrica attività di studio, possono anche essere riguardati gli studi celebrativi dei Maestri e le iniziative intraprese per approfondire la qualità delle loro ricerche, senza, peraltro, trascurare quanto del loro percorso scientifico è trasfuso nella produzione personale degli allievi che si sono formati alla loro scuola¹².

Francesco Scaduto, profondo conoscitore della storia come necessario riferimento per le indagini giuridiche, capace al contempo di guardare con concretezza alla realtà di una disciplina che presenta “istituti sorti da esigenze tanto diverse, che avevano più volte dovuto mutare natura per sopravvivere alle tempeste politiche”¹³, trasfonde nei suoi numerosi scritti (oltre un centinaio di saggi sui problemi più disparati) e in particolare misura nella nota seconda edizione dei due volumi del manuale di Diritto ecclesiastico¹⁴ (“riveduta ed ampliata, specialmente delle nuove leggi e giurisprudenza, della bibliografia e delle fonti del Diritto Canonico del prof. Huebler”) tutti i contenuti organici di una disciplina giuridica che ha guadagnato nuova autonomia didattica e scientifica: una materia nella quale i “sacri canoni” rientrano se e in quanto “siano stati riconosciuti direttamente o indirettamente dal potere civile”, che evidenzia, al contempo, come il fenomeno religioso non sia realtà che possa restare confinata nell’ambito della coscienza individuale¹⁵. In questa ottica, la Chiesa cattolica si dispone entro i confini di “un’associazione privata”, i cui statuti acquistano efficacia civile “in quanto non contraddicono

¹² V., in particolare, gli *Studi in onore di Guido Saraceni*, a cura dell’Istituto di diritto ecclesiastico e canonico dell’Università di Napoli, Jovene, Napoli, 1988 e gli *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, a cura dell’Istituto di diritto ecclesiastico e canonico, Jovene Napoli, 1989; *La tradizione dottrinale nel diritto ecclesiastico*, a cura di Mario Tedeschi, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto canonico ed ecclesiastico*, 3, Jovene, Napoli, 1994; le relazioni della giornata di studio su *Il dispositivo autonomo nella teoria delle fonti di diritto ecclesiastico. Il contributo di Guido Saraceni* (7 ottobre 1998), in *Quaderni della Scuola* cit., 5, p.173 ss.; ANTONIO GUARINO, *Lo Scaduto dimenticato!*, in *Quaderni della Scuola* cit., 7, Jovene, Napoli, 2002, p. 131 ss.; GERMANA CAROBENE, *Il concetto di diritto ecclesiastico e i rapporti Stato-Chiesa nella produzione scientifica di Domenico Schiappoli*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, I, p. 459 ss.; MARIA D’ARIENZO, *Francesco Scaduto candidato al Parlamento. Un episodio inedito della sua biografia*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2008, p. 368 ss.; RAFFAELE BALBI, *Riflettendo sull’opera di Mario Petroncelli come studioso e Maestro*, in *Rileggere i Maestri*, a cura di Mario Tedeschi, Pellegrini Ed. Cosenza, 2011, p. 93 ss..

¹³ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Introduzione*, pubblicata nelle Edizioni della Regione siciliana e letta in occasione della presentazione della ristampa del volume di FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, Palermo, 1887.

¹⁴ V. FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1892 e 1894.

¹⁵ Per lo sviluppo di questa fondamentale innovazione, v.: GAETANO CATALANO, *Il contributo di Francesco Scaduto*, cit. ; IDEM, *L’apporto di Francesco Scaduto al “nuovo” diritto ecclesiastico*, in *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, cit.

alle nostre leggi al diritto pubblico o alla morale” (universale e dominante è, al momento, la teoria che solo lo Stato guadagna la qualifica di ordinamento giuridico), ma anche il diritto canonico riceve una considerazione che certo non ne esclude l'autorità e una intrinseca giuridicità. I canoni e le decretali che lo integrano (dal momento che solo nel 1917 si provvederà a una codificazione) vengono esaminati da Scaduto senza privarli del proprio tenore normativo, fermo il primario fine della trattazione di fare ordine nella complessa congerie di fattispecie che si presentano al giurista civile con forti elementi di regolamentazione canonica. E le riflessioni del Maestro (che hanno considerazione e ripercussioni su tutta la dottrina, mentre formano ed entusiasmano allievi e operatori del diritto¹⁶), se sono di fondamentale rilievo per sancire l'autonomia del diritto ecclesiastico dello Stato, non contrastano certo le attese di sviluppi dottrinali a livello di teoria generale del diritto (al momento presenti in alcuni interrogativi di Ruffini e che troveranno spazio negli studi di Santi Romano), che riguardino immediatamente la realtà della Chiesa e il suo ordinamento¹⁷.

Domenico Schiappoli, che ha completato i suoi studi in Germania, frequentando i corsi di Hinschius e Huebler, prosegue nella ricerca e nella didattica sulle linee tracciate da Scaduto e, nel ricostruire gli istituti del diritto ecclesiastico, riconosce parimenti un rilievo giuridico al diritto canonico. Si coglie, inoltre, nei suoi scritti l'esigenza di “confrontarsi” con gli interrogativi che si pone Ruffini in ordine a quanto sia corretto vedere la Chiesa cattolica solo come “uno spontaneo e libero associarsi di individui per il loro perfezionamento morale e religioso”¹⁸. E tale attesa diventa necessità dopo l'avvento dei Patti del Laterano. Così, nei lavori pubblicati nel corso della sua lunga permanenza a Napoli, Schiappoli, forse ingiustamente sottovalutato, si segnala come studioso rigorosamente laico, attento alle dinamiche del diritto di libertà religiosa, che non trascura (anche se non condivide nei risultati) l'evolvere dei rapporti tra Stato e Chiesa¹⁹. Nei manuali evidente è l'attenzione alle relazioni

¹⁶ Il 9 giugno 1907, in occasione della candidatura politica di Scaduto nel collegio di Girgenti, ad iniziativa del Comitato degli studenti universitari napoletani viene anche pubblicato un fascicolo (Stab. Tip. “*Diritto e Giurisprudenza*”, Piazza dei Tribunali, 46) che ne sostiene le attese, con notizie biografiche, interviste e un ampio elenco delle pubblicazioni, specificamente attento agli scritti “tecnici” di diritto ecclesiastico del Maestro.

¹⁷ V. ANTONIO GUARINO, *Le chiese e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini ed., Cosenza, 2008.

¹⁸ EMIL FRIEDBERG-FRANCESCO RUFFINI, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1983, p. 29.

¹⁹ V. GERMANA CAROBENE, *Il concetto di diritto ecclesiastico.. cit.*, anche per l'ampiezza delle citazioni della produzione scientifica di Domenico Schiappoli.

tra lo Stato e la Chiesa cattolica, sempre vigile l'aggiornamento in riferimento alle innovazioni legislative, precisa la scelta di procedere con mirate modifiche strutturali dei testi²⁰. Fermo rimane, in ogni caso, il dogma della sovranità statale e, di conseguenza, pienamente critico il giudizio sull'intervento dei Patti del Laterano; e per questo, in una realtà che molto muta negli anni '30, a livello politico e legislativo, il suo contributo scientifico perde forse di originalità, ma non certo di rigorosa coerenza interna.

Del Giudice porta a Napoli la significativa svolta di un insegnamento del diritto ecclesiastico che non è più contrassegnato da un indirizzo anticlericale e che ha guadagnato traguardi in ordine al "metodo" e ai rapporti "della scienza giuridica con altri rami del sapere"²¹: una disciplina che, anche in ragione dei traguardi conseguiti dalla teoria generale del diritto, non sente più il bisogno di negare propria giuridicità all'ordinamento canonico²².

A sostegno del corso di diritto ecclesiastico, il Maestro, sin dal 1929, ha provveduto ad affiancare ai suoi numerosi scritti²³ la pubblicazione di chiari e sempre aggiornati "corsi" o "manuali", anche litografati. A Napoli adotta la IV ediz. (a stampa) del *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 1939, che verrà ulteriormente aggiornato già nel 1941. E si tratta di testi che guadagnano consenso, utili per lo studente e per gli operatori del diritto, nei quali si segnalano dottrina e giurisprudenza, così da assicurare (come sottolineerà Jemolo), anche a seguito di una rapida consultazione, "se non la soluzione

²⁰ Il denso e corposo Manuale di diritto ecclesiastico del 1902, destinato agli studenti dell'Università di Pavia, dove Schiappoli al momento è titolare e agli studenti del corso libero di Napoli, dedica il primo libro ai "Principi generali, fonti e relazioni fra lo Stato la Chiesa cattolica e gli altri culti, e il secondo al diritto della Chiesa cattolica. Il più contenuto Manuale del 1934, che segue un *Corso di diritto ecclesiastico* del 1930, "in cui erano specialmente esposti i principi fondamentali della nuova legislazione", risponde all'intento "di essere chiaro e preciso nella trattazione della materia" e nell'esposizione del proprio pensiero, ed esordisce con l'analisi dei principi generali e delle fonti del nuovo diritto ecclesiastico italiano, dopo aver specificato nella prefazione che "All'interpretazione religiosa o ecclesiastica dei Patti lateranensi che intorno ad essi aveva creato un ambiente supercattolico... ho preferita (com'era doveroso per me) quella puramente giuridica, seguendo i metodi d'interpretazione delle altre leggi e tenendo presenti due principi generali, cioè che la nuova legislazione ecclesiastica non ha fatto opera di annientamento, ma di revisione di quella precedente e che si è mantenuto intatto il domma fondamentale che la sovranità spetta unicamente allo Stato e che essa dev'essere assoluta per fini sociali che dallo stesso si devono raggiungere".

²¹ V. GAETANO LO CASTRO, *Diritto, storia, dogma in Vincenzo del Giudice*, in *Quaderni della Scuola di Specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 3, p. 153.

²² V., VINCENZO DEL GIUDICE, *Contributi di Santi Romano nello studio dei problemi di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1947, p. 280 s.

²³ Per l'elenco esauriente, v. gli *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, Milano 1953, vol. I, p. XIII ss., dove si menzionano anche le diverse edizioni dei manuali, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico. La *Lettera dedicatoria* di ARTURO CARLO JEMOLO posta in premessa menziona specificamente la qualità dei manuali dell'amico docente.

quanto meno ciò che occorre per la rapida impostazione del problema”. L’organizzazione dei corsi muove da un’analisi dei concetti generali e dello svolgimento storico degli istituti (pre e post Concordato), per addentrarsi, poi, nell’esame del diritto ecclesiastico vigente (fonti, posizione della Santa Sede, enti, patrimonio, matrimonio ecc.): uno schema che si adotterà a lungo nella didattica italiana; e che in certa misura, ma con minore chiarezza, caratterizza anche il *Corso di Diritto Ecclesiastico* (Edit. Alberto Morano) del Prof. Buonocore, che sostiene l’incarico di insegnare il diritto ecclesiastico nell’anno accademico che si svolge tra il trasferimento a Roma di Del Giudice e la chiamata a Napoli di Petroncelli.

La lunga permanenza di Mario Petroncelli nella Facoltà si segnala per la copiosità e per la qualità della sua produzione scientifica²⁴, per quanto saranno sempre considerate particolarmente incisive le monografie che ha pubblicato in precedenza, “perché consentono di riflettere con profitto sulle radici più profonde dei modelli concettuali del presente”²⁵. Nei suoi lavori emerge l’influenza degli insegnamenti di Del Giudice (un Maestro che viene sempre ricordato con affetto e ammirazione, che Petroncelli ha voluto seguire già nel corso degli studi universitari, con un trasferimento dall’Università di Firenze alla Cattolica di Milano), ma nei limiti di una sicura scelta di piena autonomia intellettuale. Di convinta fede cattolica come il Maestro, ma pienamente rispettoso della libertà di coscienza di ciascuno, e fortemente impegnato nel sociale (per quanto può e deve esserlo uno studioso docente), molto l’A. dedica all’analisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica e (dopo l’avvento del sistema repubblicano) anche alla difesa dell’art.7 della Costituzione, senza mancare di osservare quanto sia necessario percorrere la strada della contrattazione bilaterale anche con le altre confessioni religiose. L’attività scientifica svolta a Napoli, comunque, tocca un po’ “tutti i temi sia ecclesiasticistici, sia canonistici, con particolare riguardo per quelli di diritto positivo”²⁶; si sofferma sui problemi della “rilevanza dei controlli canonici” nell’ordinamento dello Stato e sul rilievo della volontà dei coniugi ai fini della trascrizione civile dei matrimoni canonici, che sono nodi, più volte affrontati anche dalla giurisprudenza, che troveranno una più stabile composizione solo dopo l’intervento dell’Accordo del 1984 e della L. 1985/222; si confronta con

²⁴ Per una elencazione completa dei numerosissimi scritti dell’A. si rinvia necessariamente all’avantesto degli Studi in memoria già citati.

²⁵ RAFFAELE BALBI, *Riflettendo sull’opera*, cit., p. 369. Le monografie del periodo pre-napoletano, peraltro, costituiscono dei capisaldi per le sue indagini e saranno di base per lo sviluppo dei temi dell’“ufficio ecclesiastico” e degli “edifici di culto”, che verranno più volte affrontati.

²⁶ TOMMASO MAURO, *Mario Petroncelli*, in *Studi in memoria*, cit., p. XXI.

i problemi, via via più scottanti, degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale; non trascura le problematiche relative agli enti e al patrimonio ecclesiastico, delle quali ha cominciato a occuparsi mentre era in dirittura d'arrivo il codice civile del 1942, e dall'avvio del suo impegno per la rivista *Il diritto ecclesiastico*²⁷. Nell'evolvere della società democratica, spesso sollecitato a intervenire, ritiene che molte questioni possano costituire una valida occasione per chiarire i principi della materia e la sua capacità di dare un valido contributo alla soluzione di più problemi giuridici.

Ai fini dello svolgimento della didattica (attività cui Petroncelli si rivolge con particolare dedizione, nel costante ricordo del suo giovanile impegno a Firenze e a Milano), consistente è la produzione di manuali e di corsi di diverso spessore, ma anche di "parti speciali" di carattere monografico (v. *Il regime matrimoniale in Italia*, del 1974), rese in ragione di contingenti sviluppi dell'insegnamento. Le edizioni dei manuali si susseguono numerose tra il 1945 (*Corso di Diritto Ecclesiastico*, Pellerano del Gaudio, Napoli) e il 1981; particolarmente esauriente e apprezzato rimane, senza dubbio, il testo del 1965 (*Manuale di Diritto Ecclesiastico*, 2^a ed., Jovene, Napoli) presentato, al pari della 1^a ed. del 1961, come un libro "sostanzialmente dedicato alla scuola" che vuole "dare un'elementare informazione su tutta la disciplina" e "formare nello studente una mentalità giuridica che lo metta in grado di risolvere le numerose questioni pratiche che la vita gli offrirà"; e, sotto questo profilo, il testo istituzionale di diritto ecclesiastico di Petroncelli ha conseguito anche l'obiettivo di "fare giurisprudenza" e di porsi "come un organico approfondimento di tale ampiezza di prospettiva da poter essere considerato una testimonianza preziosa della complessa evoluzione della materia"²⁸.

L'insegnamento di Guido Saraceni, integra e arricchisce l'attività di ricerca e la didattica con altre peculiari caratterizzazioni²⁹. Lo studioso attento e rigoroso, dalla personalità forte ma insieme sensibile, che persegue nelle sue ricerche l'unitario disegno di "mettere in luce, in una visione armonica ed approfondita, gli essenziali problemi di fondo delle nostre discipline"³⁰, insegna a riflettere instancabilmente sull'identità dei sistemi giuridici, ecclesiastico e civile, al cui interno muove il *civis fidelis* e sui diritti di questi nella sua costante tensione volta a coniugare libertà e doverosità. Il discorso è attuale

²⁷ V. FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *La sollecitudine per la rivista*, cit.

²⁸ RAFFAELE BALBI, *Riflettendo sull'opera*, cit., p. 378.

²⁹ Per una recente e attenta lettura della personalità e dell'impegno scientifico di Guido Saraceni, v. RINALDO BERTOLINO, *La memoria di un Maestro*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2007, p. 363 ss.

³⁰ TOMMASO MAURO, *Guido Saraceni: lo Studioso*, in *Studi in onore di Guido Saraceni* cit., p. XI.

e difficile (particolarmente ostico per gli studenti, che sono abituati a letture di carattere istituzionale), ma certo formativo, dove insegna a prendere le distanze da posizioni radicali che si vanno assumendo nella società civile e nella Chiesa nel post-concilio, e ad andare oltre, senza negare l'autonomia di ciascun ordinamento, o procedere solo con il sussidio delle costruzioni giuridiche internazionalprivatistiche, perché il diritto di libertà religiosa autorizza a praticare soluzioni giuridiche di raccordo interistituzionale anche indirette, mediante la valorizzazione dell'autonomia negoziale. Si tratta di intuizioni che affascinano gli allievi (al cui novero ho avuto il privilegio di essere ascritta sin dal suo arrivo a Napoli nel 1967); che il Maestro sviluppa in più scritti, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico, spiegando concetti che si fanno strada sino a essere in parte recepiti nelle opzioni di "collaborazione" cui si ispirano l'Accordo di revisione del Concordato del Laterano del 1984 e le Intese, ex art. 8 della Costituzione, successivamente siglate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica; che trovano anche, ai fini della didattica, dimensioni di sintesi sistematica.

A integrazione dei corsi, infatti, Saraceni produce un interessante testo di *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico* (edito nel 1973 con il titolo *Prelezioni di diritto ecclesiastico*), che conosce fino al 1986 cinque riedizioni, con i necessari aggiornamenti, ed è capace di assicurare ai giovani le linee essenziali del suo discorso, nelle premesse storiche, nella problematica delle fonti normative (dove ampio spazio è riservato alla tesi volontaristica), nei rapporti tra le giurisdizioni dello Stato e della Chiesa, nell'analisi del dettato costituzionale e concordatario.

Il Professore Mauro, sempre presente e vigile nel difendere le attese della disciplina in alcuni momenti critici della vita della Facoltà napoletana, ha prodotto, come è noto, interessanti scritti di diritto ecclesiastico nel corso della sua presenza a Napoli e reso puntuali relazioni nei convegni e nelle altre iniziative che via via sono stati svolti, ma purtroppo non si è trattato di una presenza lunga al punto da segnare l'avvio di una nuova linea di ricerca scientifica. Per tutti i più giovani ricercatori, in ogni caso, è stato guida preziosa, nel suggerire temi meritevoli di approfondimento e nell'indirizzarne lo svolgimento. Allievi, colleghi e collaboratori, lo ricordano con gratitudine e nostalgia, per il suo tratto signorile e per la generosa disponibilità a farsi carico dei problemi umani e delle attese di ciascuno.

3. *L'attenzione rivolta allo studio e all'insegnamento del diritto canonico*

Il diritto canonico (come ho già segnalato) nella Facoltà napoletana è stato sempre oggetto di studio (anche quando ne era stato bandito l'insegnamento come disciplina autonoma). Cessati i corsi impartiti da Don Carlo Cucca, le esigenze definitorie del nuovo diritto ecclesiastico italiano ne hanno subito imposto una considerazione, anche abbastanza unitaria (e lo segnala lo Scaduto nelle prefazioni al *Manuale di diritto ecclesiastico*). In conseguenza, se l'impostazione del suo studio è mutata, il diritto canonico non è mai rimasto confinato solo nello stretto ambito degli studi storici o in quelli delle materie affini per contenuti (civile, amministrativo e costituzionale) dove lo avevano relegato, smembrandolo, i provvedimenti del legislatore liberale.

Scaduto, sia pure al fine di delimitarne i confini di rilevanza e di applicazione, guarda, come di necessità, al dettato dei canoni, con indagini scrupolose, anche di carattere esegetico, sulle fonti, sullo sviluppo dei più tradizionali istituti, sulla condizione degli ecclesiastici e dei religiosi, sugli enti ecclesiastici conservati e sull'assetto gerarchico della Chiesa. Schiappoli procede nello stesso senso, assicurando ampio spazio anche al diritto costituzionale della Chiesa e soffermandosi (al pari del Maestro) sull'assetto della Chiesa evangelica e del culto israelitico.

La particolare sensibilità di Del Giudice per questa disciplina, unita alle già ricordate circostanze (l'intervento del *Codex iuris canonici*, la "riconciliazione" dello Stato con la Chiesa e le conseguenti evoluzioni legislative, tra le quali ha un suo specifico peso il R.D. 1936/882) e, soprattutto, a quanto si è definitivamente acquisito in relazione all'oggetto del diritto ecclesiastico e in tema di pluralità degli ordinamenti giuridici, consente (specie negli anni '40 del secolo scorso) di assicurare allo studio del diritto canonico nuova meritata centralità³¹. Pur nella brevità della sua presenza a Napoli, si segnala la costante preoccupazione del Maestro per la questione del metodo nello studio del diritto canonico³² e si evidenzia l'impegno per l'autonomia della materia. Lo svolgimento dell'attività didattica, dal 1941, è assistito dalle *Nozioni di diritto canonico*, 5° ed., che, in premessa, presentano la disciplina, "dopo revisione e qualche ampliamento, in volume separato per soddisfare il desiderio di coloro che vogliono avere alla mano soltanto il diritto della Chiesa", laddove le

³¹ V. PEDRO LOMBARDIA, *Contributi di Vincenzo del Giudice allo studio sistematico del diritto canonico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1963, I, p. 3 s.

³² VINCENZO DEL GIUDICE, *Note conclusive circa la questione del metodo nello studio del diritto canonico*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, n. 1, 1940.

precedenti stesure delle *Istituzioni di diritto canonico* (ivi compresa la 4° ed. del 1939) si disponevano come prima parte del *Corso di diritto ecclesiastico*, “obbligatorio per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza”. E si tratta di circostanza significativa, che costituisce anche un preciso segnale della costante tensione di Del Giudice a dare una determinante svolta allo studio di una materia che è stata a lungo confinata nelle Facoltà pontificie³³.

Di pari intensità è l'attenzione che Mario Petroncelli ha rivolto alla disciplina, nel lungo arco di tempo dedicato alla didattica e alla ricerca nella Facoltà partenopea. Il docente, che giunge a Napoli forte di studi canonistici che lo hanno portato in cattedra e che segneranno a lungo le ricerche su “*La personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico*” e su la “*deputatio ad cultum publicum*”, sente viva l'esigenza di promuovere lo studio del diritto canonico a ogni livello, nel fermo convincimento che esso sia di fondamentale complementarietà per l'ecclesiasticista e, in via generale, per tutti i giuristi. In questa prospettiva, in pro dei discenti, incoraggia la presenza a entrambi i corsi, si fa carico di numerose sedute di esami di profitto e assegna un ragguardevole numero di tesi di laurea; per il folto gruppo di allievi già laureati, pur nel rispetto della libertà di ciascuno, incoraggia la scelta di temi canonistici e ne sostiene l'indagine. Molto ampia è la sua produzione di corsi di diritto canonico immediatamente finalizzati alla didattica, ma capaci di rivolgersi anche a professionisti, con puntuali aggiornamenti di dottrina, di legislazione e di giurisprudenza: testi che esordiscono come *Lineamenti di diritto canonico*, nel 1945, come *Corso di diritto canonico – Parte speciale*, nel 1947, e così di seguito, con cadenze ravvicinate; che guardano al *Diritto canonico dopo il Concilio Vaticano II*, nel 1969; volumi che si susseguono, sino alla pubblicazione, nel 1985 (quindi trascorsi sette anni dalla cessazione dell'insegnamento e nell'anno che precede la sua scomparsa), della IX ed. del *Diritto canonico* totalmente aggiornata alla luce del nuovo dettato codiciale.

Nel campo della ricerca, gli scritti sono numerosi e, talora, si avvalgono dell'esperienza di servizio maturata a seguito delle nomine di Consultore dello Stato della Città del Vaticano (1969), di Avvocato concistoriale (1973), di Consultore per l'elaborazione del nuovo Codice di diritto canonico (1978).

³³ V. la *Lettera dedicatoria* di Arturo Carlo Jemolo posta in premessa agli *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, presentati al Maestro nel 1953, dove specifica “*Se il diritto canonico comincia ad essere presente come elemento di confronto di cui occorre tenere conto ai cultori delle varie discipline giuridiche; se i docenti delle Università dello Stato sono in continua e nobile emulazione con i canonisti delle Università pontificie; ciò è certo in parte il frutto della Tua opera*”. E a conferma della costanza e dell'alacrità profusa da Del Giudice parlano anche le considerazioni che lui stesso svolge in quella circostanza (*Sull'insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1953, p. 3 s.).

Molte indagini sono sollecitate da inviti a svolgere relazioni ai Congressi e ai Convegni di diritto canonico, che si fanno più numerosi dopo la conclusione del Concilio e con l'avvio della rielaborazione del *Codex iuris canonici*³⁴. In queste riflessioni si coglie, in particolare, la viva preoccupazione del Maestro di difendere, con onestà scientifica (quindi, senza aprioristici rifiuti del nuovo, o sconsiderate corse in avanti), le basi fondazionali del diritto della Chiesa; e forse anche questa produzione meriterebbe, oggi, una indagine più specifica (ma non è questa la sede), dal momento che molto si torna a discutere sulla reale portata del Vaticano II³⁵.

Lo studio del diritto canonico svolto (negli anni napoletani) da Guido Saraceni sviluppa un ampio discorso sulle ripercussioni degli insegnamenti conciliari nell'ordinamento canonico: una riflessione intensa, talora severa ma insieme sostanzialmente propositiva, capace di rendere (come ha sottolineato Baccari) sintesi armoniose di apparenti prese di posizione di contrasto, costantemente attenta alle legittime attese dei fedeli e alla missione di salvezza della Chiesa. In questa economia, si dispone già lo studio su *L'esclusione dello "jus ad vitae communionem" nello "schema iuris recogniti 'de matrimonio'"*. (*Apertura a moderne istanze, meritevoli di ulteriori riflessioni*), in *Studi di diritto ecclesiastico e canonico*, 1, Jovene, Napoli, 1978, p. 455 s., dove evidenzia le fondamentali attese della libertà e della dignità del fedele. Una più ampia e globale espressione del disegno scientifico emerge, poi in particolare, dagli

³⁴ V., in particolare: *Le potestà della Chiesa*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, in *Atti del I Congresso internazionale di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1972, vol. I, p. 113 s.; *Discorso introduttivo alla Tavola Rotonda sulla "Lex fundamentalis Ecclesiae"* (12 – 13 ottobre 1971, Macerata), Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata, serie II, 1973, p. 9; *Persona e ordinamento nel diritto amministrativo della Chiesa*, in *Atti del II Congresso internazionale di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 402; *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, in *Jus*, p. 215 s.; *La collaborazione dei laici all'esercizio della giurisdizione e la nozione di ufficio ecclesiastico*, in *Giustizia e servizio, Studi sul nuovo Codice di diritto canonico in onore di Mons G. De Rosa*, Napoli 1983, p. 221; *I laici e la 'potestas iudicialis' nel codice canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di P. Fedele*, a cura di GIOVANNI BARBERINI, I, Perugia, 1984, p.369 s..

³⁵ Con il rammarico "di non poterne fare un lungo discorso, RAFFAELE BALBI, *Mario Petroncelli* cit., p. 101, segnala come il Maestro "nel considerare la 'sacra potestas' ed il difficile equilibrio tra primato pontificio e collegialità episcopale..., riporti alla nostra attenzione un insegnamento antico", ma ancora valido. "In tutti i casi, difatti, la potestà di giurisdizione dei vescovi deve essere 'regolata dalla suprema autorità della Chiesa' in funzione del bene comune, e, quindi, della salvezza degli uomini". Parimenti, in relazione al problema dei compiti dei fedeli laici, Balbi evidenzia la preoccupazione del Maestro per una sorta di confusione che si è portati a operare equiparando un "semplice *munus*" alla titolarità di un ufficio che comporta l'esercizio della *potestas regiminis*. E una nuova riflessione dei canonisti sullo svolgimento del Concilio e sullo sviluppo normativo dei suoi dettati sembra urgere, specie quando si osservano alcune recenti più generali iniziative di travolgimento del patrimonio conciliare (v. ROBERTO DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II, Una storia mai scritta*, Lindau Torino, 2010).

scritti: *Ius publicum ecclesiasticum externum e "diritti dell'uomo"*, in *Studi di diritto ecclesiastico e canonico*, 2, 1981, p. 343 s.; *Protagonismo del laico nello ius publicum ecclesiasticum externum* (a proposito del settimo Sinodo dei Vescovi), in *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, Jovene, Napoli, 1989, vol. II, p. 667 s.; *Per una visione giuridica della pastorale nella Chiesa post-conciliare*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Perugia, 1984, vol. I, p. 259 ss., dove il Maestro, "pur senza aderire a talune impostazioni ingiustificatamente ed eccessivamente innovatrici, intervenute sulla base dei lavori conciliari, ha saputo, tuttavia, riconoscere ed evidenziare, con una rigorosa aderenza al dato normativo, l'importanza da sempre, e direi ontologicamente, attribuita dal legislatore della Chiesa alle esigenze del governo spirituale dei fedeli"³⁶.

³⁶ V. TOMMASO MAURO, *Guido Saraceni: lo studioso*, in *Studi in onore di Guido Saraceni*, Jovene, Napoli, 1988, p. XIV.